

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30.05.2014**

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTEGRAZIONI/MODIFICHE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CONDINO.</b>
-----------------	---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 12 bis della L.P. 29.08.1988, n. 28, la Giunta provinciale approvò, con deliberazione n. 493 di data 18.03.2005, i criteri e le modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente previsto dall'art. 12 bis della L.P. n. 28/1988, come introdotto dall'art. 58 della L.P. 19.02.2002, n. 1, destinato al finanziamento di progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia ambientale;
- tra le iniziative finanziabili con il fondo, la Giunta provinciale individuò, precisamente alla lettera d) del comma 2 dell'art. 12 bis sopra citato, gli interventi finalizzati allo sviluppo di certificazioni ambientali di processo - ISO 14001 e EMAS – e di prodotto – Ecolabel – anche territoriali;
- con deliberazione n. 967 di data 19.05.2006, la Giunta provinciale approvò il bando per lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo – ISO 14001 e EMAS – in enti pubblici della Provincia di Trento, concernente la concessione di contributi finanziari per l'attivazione di sistemi di gestione ambientale registrabili o certificabili ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
- entro il termine previsto dal bando, il Consorzio B.I.M. del Chiese, titolato quale ente capofila della "forma associativa" prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b) del bando medesimo con i Comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone e Storo sulla base delle dichiarazioni di adesione rese dai rispettivi Sindaci, presentò al Dipartimento Urbanistica e Ambiente della Provincia Autonoma di Trento domanda di data 28.07.2006 prot. n. 910 per il finanziamento del Progetto di certificazione ISO 14001, che prevedeva l'attivazione, da parte del Consorzio assieme ai Comuni citati, di sistemi di gestione ambientale e la certificazione dei medesimi secondo lo standard normativo internazionale della norma UNI EN ISO 14001, quantificando in Euro 279.600,00 IVA inclusa la spesa complessiva per l'iniziativa;
- con deliberazione n. 2579 di data 07.12.2006, la Giunta provinciale approvò la graduatoria di merito dei progetti finanziabili, includendo in tale graduatoria anche il Progetto di certificazione ISO 14001 che vedeva coinvolti il Consorzio B.I.M. del Chiese (capofila) ed i Comuni accennati;
- con determinazione del Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente n. 80 di data 14.12.2006, modificata con determinazione n. 91 del 28.12.2006, al Consorzio B.I.M. del Chiese, quale ente capofila, venne concesso per la realizzazione dell'iniziativa il contributo di Euro 209.700,00, corrispondente al 75% della spesa di Euro 279.600,00 prevista e riconosciuta interamente ammissibile;
- il Consorzio B.I.M. del Chiese espletò le procedure di legge ed appaltò il servizio di consulenza per la definizione/progettazione del sistema di gestione ambientale del Consorzio stesso e dei Comuni sopra accennati ai fini dell'acquisizione della certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
- per i Comuni coinvolti nel processo di certificazione ambientale si rendeva obbligatoria l'adozione di un piano di classificazione acustica del territorio generalmente chiamato "Zonizzazione Acustica", senza il quale i Comuni stessi sarebbero incorsi in una non conformità legislativa in fase di verifica dei sistemi di gestione ambientale, alla luce di quanto previsto dalla Legge 26.10.1995, n. 447, dal D.P.G.P. 23.12.1998, n. 43-115/Leg., dal Decreto 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo", dal Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004, n. 142 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 18.11.1998, n. 459;
- stabilendo l'art. 12 bis, comma 2, lettera f) della L.P. 29.08.1988, n. 28 che il fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente era destinato al finanziamento di iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente, in attuazione del disposto di cui al comma 4 di detto articolo vennero adottati, con deliberazione della Giunta provinciale n. 493 del 18.03.2005, i criteri e le modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 968 di data 11.05.2007, fu approvato, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, lettera f) della L.P. n. 28/1988, il "Bando per interventi di classificazione acustica del territorio a favore dei Comuni in

via di certificazione e/o registrazione ambientale, relativo alla concessione di contributi finanziari per la redazione ed il completamento di tutte le attività occorrenti alla predisposizione del Piano di Zonizzazione Acustica per i Comuni della Provincia di Trento già ammessi, singolarmente od in forma associata, a contribuzione per lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo – ISO 14001 e EMAS – attraverso le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2706 del 16.12.2005 e n. 2579 di data 07.12.2006;

- non risultando dotati i Comuni del Consorzio B.I.M. coinvolti nel processo di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 al quale si è fatto sopra riferimento di un Piano di Zonizzazione Acustica, con l'unica eccezione rappresentata da Storo, per il quale comunque il piano abbisognava di un aggiornamento, il Consorzio medesimo, titolato quale ente capofila della "forma associativa" prevista dall'art. 2, comma 2 del Bando con i Comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone e Storo sulla base della dichiarazione di intenti rese dai rispettivi Sindaci, presentò al Dipartimento Urbanistica e Ambiente della Provincia Autonoma di Trento domanda di data 25.06.2007 prot. n. 801 per il finanziamento della redazione e del completamento di tutte le attività occorrenti alla predisposizione/aggiornamento dei Piani di Zonizzazione Acustica;
- con deliberazione n. 2324 di data 26.10.2007 la Giunta provinciale approvò la graduatoria finale di merito delle domande di finanziamento presentate nel rispetto del termine previsto dal Bando, includendovi anche quella del Consorzio B.I.M. del Chiese;
- con determinazione del Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente n. 76 di data 27.11.2007, al Consorzio, quale ente capo fila, venne concesso per la realizzazione dell'iniziativa il contributo complessivo di Euro 20.690,00;
- prevedendo i sopra accennati bando e determinazione n. 76 di data 27.11.2007, per l'ipotesi di forme associative, la stipulazione di una convenzione per l'individuazione dell'ente capofila e stabilendo che l'erogazione del primo acconto del finanziamento provinciale era subordinata, nel caso di forme associative, alla presentazione della convenzione sottoscritta dagli enti partecipanti al progetto, da parte del Consorzio B.I.M. del Chiese venne predisposto apposito testo di "Convenzione tra il Consorzio B.I.M. del Chiese quale ente capofila ed i Comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone e Storo per la predisposizione/aggiornamento dei Piani di Zonizzazione Acustica";
- con deliberazione n. 11 del 13.03.2008 il Consiglio comunale di Condino approvò la Convenzione ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e autorizzò il Sindaco alla relativa sottoscrizione, la quale intervenne in data 09.06.2008;
- il Consorzio B.I.M. del Chiese, ente capofila, espletate le relative procedure, aggiudicò ed affidò alla CET Società Cooperativa, con sede a Gardolo (TN), Sponda Trentina n. 18, l'attività di predisposizione/aggiornamento dei Piani di Zonizzazione Acustica di ciascun Comune;
- presentati da detta società, in data 27.03.2009 (prot. n. 1881), gli elaborati del Piano di classificazione acustica del Comune di Condino dd. marzo 2009, costituti da Relazione, Tav. 1 – Planimetria generale, Tav. 2 – Planimetria generale, Tav. 3 – Territorio Urbanizzato, Tav. 4 – Territorio Urbanizzato, Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, il Consiglio comunale approvò in prima istanza detto Piano con deliberazione n. 3 del 08.04.2009 e quindi lo adottò in via definitiva con deliberazione n. 13 del 27.05.2009.

Vista ora la nota prot. n. 163 del 07.02.2014, registrata a protocollo il 10.02.2014 al n. 950, con la quale il Consorzio B.I.M. del Chiese ha inoltrato, ai fini della relativa approvazione necessaria per l'erogazione del contributo provinciale concesso, gli elaborati di integrazione/modifica del Piano comunale di classificazione acustica redatti in data gennaio 2013 dal dott. Luca Laffi, fatti predisporre a seguito della valutazione e delle osservazioni formulate da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in ordine ad alcuni piani comunali, tra cui quello di Condino, in merito al quale veniva evidenziato che "Nei casi di accostamento critico (zone aventi valore limite che differiscono per più di 5 dBA) è stata inserita una fascia di transizione. In particolare tale accorgimento è stato adottato solo in una circostanza per la quale si osserva – senza entrare nel merito della metodologia adottata nel disegnare la citata fascia (sarebbe stato opportuno seguire il più possibile i confini catastali evitando in tal modo la suddivisione delle particelle edifici ali che di fatto non risulta molto logica) – che non sono stati definiti i limiti acustici. Nonostante la presenza della fascia sia indicata anche nella legenda, la relazione descrittiva, al paragrafo 3.10, riporta invece che "Nel Comune di Condino non sono state rilevate aree che necessitano di fascia di transizione opportunamente individuate in cartografia".

Vista la successiva comunicazione del Consorzio B.I.M. del Chiese prot. n. 407 del 10.04.2014, con quale si sottolinea l'urgenza di acquisire copia conforme delle deliberazioni consiliari relative ai piani di zonizzazione acustica integrati, in quanto richiesta dai competenti uffici provinciali.

Esaminato il Piano comunale di classificazione acustica modificato/integrato alla luce delle osservazioni formulate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Ribadito che:

- la zonizzazione ha lo scopo di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente;
- la zonizzazione non è quindi la procedura con cui si attribuiscono limiti di rumorosità alle sorgenti esistenti, ma il Piano di programmazione con cui si pianificano gli obiettivi ambientali attraverso l'individuazione dei valori di qualità acustica;
- la zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio; è pertanto fondamentale che venga coordinata con il P.R.G. come sua parte integrante e qualificante e con gli altri strumenti di pianificazione, come previsto dalle linee guida della Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- la zonizzazione è inoltre il presupposto per una più ampia programmazione urbanistica che tenga conto di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada, Cap. 2, art. 36;
- la classificazione acustica consente a chi opera nel territorio di conoscere i valori massimi di rumorosità a cui attenersi, sia per le attività esistenti, sia per quelle future; il risanamento delle sorgenti fisse ed una corretta pianificazione territoriale renderanno compatibili, in tempi più o meno brevi, le aree produttive con le zone residenziali ad esse circostanti;
- l'obiettivo della zonizzazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Tenute presenti le disposizioni dalla legge quadro sull'inquinamento acustico - L. 26.10.1995, n. 447.

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Atteso che, non presentando la deliberazione alcun profilo di rilevanza contabile, non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espresso per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, le integrazioni/modifiche al Piano comunale di classificazione acustica dd. gennaio 2013 a firma dott. Luca Laffi, dando atto che il Piano medesimo si compone di Relazione, Tav. 1 – Planimetria generale, Tav. 2 – Planimetria generale, Tav. 3 – Territorio Urbanizzato, Tav. 4 – Territorio Urbanizzato, Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, elaborati e documenti questi che della presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale benché ad essa non materialmente allegati.
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, stante l'urgenza di trasmetterne copia conforme al Consorzio B.I.M. del Chiese per il successivo inoltro ai competenti uffici provinciali.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.